

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 243(3).I.2.06.02.2007 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 44 del 22.02.2007;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo, nella seduta del 21 luglio 2008, tenutasi a Lucca, con la quale è stato approvato il Regolamento sui risultati dell'attività di ricerca, con eventuali messe a punto o correzioni da apportare a cura del Direttore

DECRETA

- l'emanazione del Regolamento sui risultati dell'attività di ricerca allegato al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante;
- che il suddetto Regolamento sia pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web della Scuola ed entri in vigore con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Lucca, 22/07/2008

Il Direttore
IMT Alti Studi Lucca
Prof. Fabio Pammolli
(f.to Fabio Pammolli)

REGOLAMENTO SUI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

| | |
|---|----|
| Regolamento sui risultati dell'attività di ricerca | 2 |
| Capo I - Norme Generali | 3 |
| Articolo 1 - Finalità..... | 3 |
| Articolo 2 - Definizioni | 3 |
| Articolo 3 - Commissione Ricerca..... | 4 |
| Articolo 4 - Unità organizzativa competente | 5 |
| Articolo 5 - Ambito di applicazione | 6 |
| Capo II - Invenzioni..... | 6 |
| Articolo 6 - Invenzioni nell'ambito dell'attività di ricerca istituzionale | 6 |
| Articolo 7 - Cessione dei diritti dell'inventore alla Scuola e ripartizione proventi per l'utilizzo economico | 7 |
| Articolo 8 - Norme relative alle invenzioni conseguite nell'ambito della ricerca finanziata o commissionata | 9 |
| Capo III - Altri diritti di proprietà industriale e intellettuale..... | 10 |
| Articolo 9 - Altri diritti di proprietà industriale e intellettuale..... | 10 |
| Capo IV - Norme finali | 11 |
| Articolo 10 - Controversie..... | 11 |

Capo I - Norme Generali

Articolo 1 - Finalità

1. IMT favorisce il trasferimento tecnologico e l'utilizzo dei risultati delle attività di ricerca attraverso la promozione della ricerca di base e della ricerca applicata anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. In particolare IMT favorisce la brevettazione e l'utilizzo economico dei risultati dell'attività di ricerca e fa partecipare in maniera rilevante gli autori e gli inventori alle utilità che risultano dalla valorizzazione dei risultati della ricerca.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

"Attività di Ricerca": indica l'attività svolta dai dipendenti e dagli interni non dipendenti nell'espletamento delle proprie mansioni e dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio di IMT o, comunque, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate;

"Autore/i": indica il soggetto, cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore di quanto costituisce oggetto sia di diritti di proprietà intellettuale sia di diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni;

"Brevetto/i": indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle invenzioni. Sono, pertanto, compresi: i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, i brevetti su una nuova varietà vegetale e le registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori. S'intendono, inoltre, i brevetti previsti dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;

"Dipendenti": indica i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere della Scuola, con mansioni relative all'insegnamento e/o alla ricerca. Sono, pertanto, compresi i professori, i ricercatori, nonché tutto il personale tecnico che sia di supporto all'insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive.

"Diritto/i di proprietà industriale": indica, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali;

"Altri diritti di proprietà industriale e intellettuale": indica congiuntamente l'insieme dei diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni e dei diritti di proprietà intellettuale;

"Diritto/i di proprietà intellettuale": indica le opere dell'ingegno di carattere creativo, ivi inclusi i programmi per elaboratore e le banche di dati, così come disciplinate dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633. Ai sensi del presente Regolamento, il termine Diritto/i di proprietà intellettuale si riferisce esclusivamente ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale;

"Interno/i non dipendente/i": indica gli addetti *pro-tempore* allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, a qualsiasi titolo. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine interni non dipendenti sono compresi anche gli allievi;

"Inventore/i": indica il soggetto, che consegue l'Invenzione, nonché il soggetto cui spettano i diritti previsti *infra* nel Capo II del presente regolamento;

"Invenzione/i": indica ogni risultato utile derivante dall'Attività di Ricerca, che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto per invenzione e la cui disciplina è contenuta nella Sezione IV del Codice della proprietà industriale. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Invenzione sono compresi anche: (i) i modelli di utilità; (ii) le topografie dei prodotti a semiconduttori; (iii) il Know-how; (iv) le nuove varietà vegetali;

"Know-how": anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 C.P.I., indica le informazioni e le esperienze tecnico-industriali, soggette al legittimo controllo del detentore, che siano segrete, che abbiano valore economico, in quanto segrete, e che siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;

"Registrazione/i": indica i titoli di proprietà industriale (e tutte le altre forme previste dal Codice della proprietà industriale) mediante i quali si acquistano i diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni. Ai sensi del presente Regolamento s'intendono anche tutte le forme di acquisto di diritti di proprietà intellettuale. S'intendono, inoltre, le registrazioni previste dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;

"Ricerca finanziata": indica l'Attività di Ricerca realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati totalmente o parzialmente da soggetti pubblici o privati diversi dalla Scuola, i quali non sfruttano direttamente gli eventuali risultati della ricerca;

"Ricerca commissionata": indica l'attività di ricerca svolta nell'ambito di prestazioni per conto terzi definite da contratti di ricerca o di consulenza, avvalendosi di attrezzature e strutture della Scuola o di risorse economiche amministrate dalla Scuola;

"Contratto di ricerca": è il contratto stipulato dalla Scuola con soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca che comporti la partecipazione di dipendenti della Scuola e/o di interni non dipendenti e/o un uso di attrezzature o strutture della Scuola;

"Ricerca Istituzionale": indica tutta l'Attività di Ricerca diversa dalla ricerca finanziata o commissionata;

"Diritti sull'invenzione": ogni diritto patrimoniale sull'invenzione e diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore;

"Spese brevettuali": ogni spesa effettivamente sostenuta nei confronti di terzi per il deposito della domanda di un brevetto (nazionale o di ogni altro tipo), comprese ricerca di anteriorità e analisi delle potenzialità di mercato, per ottenere il brevetto, per la sua eventuale estensione e per il suo mantenimento in vita.

Articolo 3 - Commissione Ricerca

1. La Commissione Ricerca è composta da una componente fissa di cui fanno parte, oltre al Direttore della Scuola, i Responsabili delle Aree di Ricerca e da una componente variabile di massimo tre soggetti, interni o esterni alla Scuola, nominati dal Direttore in relazione alle competenze tecnico-

scientifiche correlate alle singole questioni in esame o esperti in materia di brevetti e tutela della proprietà intellettuale.

2. La Commissione Ricerca viene convocata dal Direttore con avviso recapitato anche via e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei presenti.
3. La Commissione può operare anche in composizione ridotta, con la presenza della sola componente fissa, quando ciò sia previsto dal presente regolamento.
4. I componenti della Commissione Ricerca hanno l'obbligo di segreto in ordine a notizie e a documenti riservati portati a loro conoscenza, con particolare riferimento alle nuove invenzioni e al contenuto delle domande di brevetto non ancora rese accessibili al pubblico.
5. La Commissione ha il compito di vagliare qualsiasi richiesta in materia di registrazione, brevettazione e utilizzo dei risultati dell'attività di ricerca, e in particolare:
 - a) esprime il proprio parere e fornisce le proprie valutazioni sull'offerta di cessione del diritto al brevetto o dei diritti di proprietà intellettuale che spettano all'autore;
 - b) riguardo alle invenzioni e in genere ai diritti sui risultati dell'attività di ricerca di cui sia titolare la Scuola esprime il proprio parere in ordine all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di iniziare la procedura di registrazione, di brevettazione o estensione del brevetto, nonché in ordine alle strategie di sfruttamento più opportune e in ordine agli aspetti legali;
 - c) esprime il proprio parere in ordine ad atti negoziali in materia di invenzioni e di altri diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale della Scuola;
 - d) decide in merito al mantenimento in vita del brevetto e della registrazione;
 - e) su richiesta degli interessati fornisce assistenza o pareri in ordine alle invenzioni e agli altri diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale di cui siano titolari i dipendenti o gli interni non dipendenti;
 - f) favorisce azioni di fundraising e promuove la costituzione di spin off;
6. La Commissione si avvale del supporto della competente unità organizzativa della Scuola, con particolare riferimento a tutta l'attività istruttoria necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni, nonché per le procedure per la brevettazione e per la registrazione e per quelle relative agli atti negoziali in materia.

Articolo 4 - Unità organizzativa competente

1. L'unità organizzativa competente in materia di tutela dei risultati della ricerca e trasferimento tecnologico, oltre a svolgere compiti istruttori in favore della Commissione Ricerca:
 - a) supporta l'inventore nella verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della protezione dell'invenzione e dello stato dell'arte relativo, nonché nella valutazione delle potenzialità di utilizzo industriale, avvalendosi quando necessario di professionisti, anche per predisporre la documentazione necessaria;
 - b) cura la valorizzazione dell'invenzione promuovendola al fine di individuare soggetti terzi che siano interessati ad acquisire o a sfruttare economicamente l'invenzione e gestisce gli aspetti relativi alla relativa attività negoziale e contrattuale, avvalendosi se del caso dell'opera di professionisti esterni;

c) supporta le Aree di Ricerca della Scuola per tutti gli aspetti legati alla proprietà intellettuale e industriale.

Articolo 5 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) alle invenzioni realizzate da uno o più inventori dipendenti o interni non dipendenti di IMT nel corso dell'attività di ricerca;
 - b) agli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale conseguiti da dipendenti e da interni non dipendenti nel corso dell'attività di ricerca.
2. Gli interni non dipendenti dichiarano prima dell'inizio dell'attività di accettare l'applicazione del presente Regolamento.
3. Qualora per il conseguimento di una invenzione vi sia l'apporto in comunione anche di soggetti estranei alla Scuola, i diritti patrimoniali di questi ultimi sono regolati dalle norme di legge e da appositi accordi.

Capo II - Invenzioni

Articolo 6 - Invenzioni nell'ambito dell'attività di ricerca istituzionale

1. Agli inventori spetta il diritto di essere riconosciuti in ogni caso come autori delle invenzioni conseguite nell'ambito dell'attività di ricerca e titolari dei relativi diritti morali. Qualsiasi atto negoziale o accordo avente ad oggetto l'invenzione conseguita dall'inventore deve contenere un'apposita clausola sul diritto morale degli inventori che deve specificare che in tutta la documentazione brevettuale sia indicata oltre alla paternità morale anche che l'invenzione è stata conseguita nell'ambito dell'attività di ricerca di IMT.
2. L'inventore è titolare esclusivo dei diritti patrimoniali che scaturiscono dall'invenzione e del relativo brevetto, fatta salva la facoltà di cedere tali diritti ad IMT. In caso di più inventori i diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento con riferimento all'invenzione sono da riferire a tutti i coinventori in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa pattuizione. In caso di invenzioni realizzate in comunione da più soggetti, la Scuola, in mancanza di diversa comunicazione sottoscritta da tutti i coinventori, presume nei rapporti con gli stessi coinventori che le quote di contitolarità siano uguali. Tutte le spese brevettuali sono a carico dell'inventore o del gruppo di inventori.
3. L'inventore, nell'interesse proprio e della Scuola ha l'obbligo di osservare nei reciproci rapporti e nelle comunicazioni la massima riservatezza con riferimento a quelle informazioni che possono pregiudicare gli eventuali diritti brevettuali connessi ai risultati inventivi. In particolare l'inventore, se reputi che i risultati dell'attività di ricerca possano essere brevettati, qualora ne faccia uso in contesti di divulgazione o comunicazione scientifica o didattica, deve valutare che da tale utilizzo non derivi pregiudizio per la brevettazione e in caso di dubbio è tenuto ad interpellare la Commissione Ricerca per concordare le modalità di detto utilizzo. La Commissione Ricerca, in composizione ridotta, si esprime entro 15 gg dalla richiesta, presentata all'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Qualora le informazioni fornite dall'inventore siano insufficienti per una corretta valutazione possono essere richieste all'inventore ulteriori informazioni. In tal caso il decorso del termine si interrompe e

Emanato con D.D 02300(121)I.3.22.07.08

decorre un nuovo termine di 15 giorni dal momento in cui le informazioni richieste pervengano all'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Decorsi i termini previsti, in caso di silenzio della Commissione, l'autorizzazione all'utilizzo si intende concordata secondo quanto previsto dalla richiesta dell'inventore.

4. In qualsiasi caso in cui le informazioni relative ai risultati conseguiti siano comunicate dall'inventore a terzi, esterni ad IMT, anche al fine del successivo sfruttamento patrimoniale dei relativi diritti, tali terzi sono tenuti a sottoscrivere un impegno di riservatezza sulle informazioni fornite loro, secondo l'apposita modulistica fornita dalla Scuola.
5. Gli inventori che presentano, singolarmente o in gruppo, domanda di brevetto a proprio nome sono tenuti a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione tramite apposita modulistica da depositare presso la competente unità organizzativa e a fornire copia della domanda di brevetto depositata entro 1 mese dal deposito.
6. In caso di utilizzo economico o trasferimento a qualsivoglia titolo dei risultati tecnici della ricerca precedentemente alla (o in mancanza della) presentazione della domanda di brevetto, l'inventore dà immediata comunicazione alla Scuola dell'iniziato utilizzo economico o dell'avvenuto trasferimento a terzi, inviando non oltre trenta giorni la relativa documentazione completa.
7. Qualora l'inventore decida di cedere a terzi i diritti brevettuali, alla Scuola spetterà il diritto di prelazione; a tal fine, l'inventore procederà a comunicare le offerte ricevute da terzi, entro 30 giorni dalla ricezione, precisando esattamente i corrispettivi, tutti i termini contrattuali, nonché l'identità dell'offerente. Qualora l'offerta dovesse contenere, anche solo in parte, una contropartita non espressa in termini pecuniari (quale, a titolo esemplificativo, in caso di conferimento dell'invenzione in società, permuta, donazione, etc.), le parti dovranno sottoporre l'invenzione alla valutazione di un terzo, nominato di comune accordo.
8. Ai fini di consentire alla Scuola di esercitare i diritti e le facoltà previsti nel presente regolamento, l'inventore è tenuto a comunicare alla Commissione i termini e le condizioni dei contratti sottoscritti in relazione al brevetto.
9. L'inventore, qualora non abbia ceduto ad IMT i diritti patrimoniali, è tenuto a riconoscere alla Scuola una quota dei canoni o comunque dei proventi complessivi derivanti dallo sfruttamento del brevetto stesso, dedotte le spese sostenute dall'inventore o dal gruppo di inventori per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vita, pari al 30%.
10. Ai sensi dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale, trascorsi i 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale e sempre che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la Scuola acquisirà automaticamente il diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi o di farli sfruttare da terzi, fatti salvi il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e il diritto alla quota di spettanza sugli eventuali canoni o proventi.

Articolo 7 - Cessione dei diritti dell'inventore alla Scuola e ripartizione proventi per l'utilizzo economico

1. La Scuola in via eccezionale si riserva di valutare l'acquisizione dei diritti patrimoniali sull'invenzione possono che l'inventore o i coinventori congiuntamente intendessero cedere, attraverso apposita proposta su modulistica predisposta dalla Scuola.

2. La proposta di brevetto riguarderà di norma la richiesta di depositare una domanda di brevetto nazionale. Richieste di depositi diversi saranno valutate caso per caso dalla Commissione Ricerca qualora il o i richiedenti forniscano adeguata ed esaustiva documentazione, illustrando i motivi della richiesta, con particolare riguardo all'analisi dello stato delle tecnologie nel settore di riferimento e alle possibilità di sfruttamento commerciale.
3. Sull'accettazione o meno dell'offerta decide il Consiglio Direttivo sulla base del parere e delle valutazioni della Commissione Ricerca. La delibera tiene conto delle condizioni di sostenibilità economica, del grado di incertezza tecnologica e commerciale e della lunghezza del periodo di ritorno dell'investimento.
4. La Commissione verifica la regolarità formale della domanda e la completezza della documentazione allegata avvalendosi dell'attività istruttoria dell'unità organizzativa competente, ed in caso di esito positivo di tale verifica esprime il suo parere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Qualora la Commissione richieda, entro lo scadere del termine di cui sopra, chiarimenti o integrazioni della documentazione all'inventore, il termine rimarrà sospeso, e ricomincerà a decorrere integralmente, per ulteriori 30 giorni, a decorrere dal momento in cui le informazioni richieste pervengano all'unità organizzativa competente. La richiesta di chiarimenti non potrà essere reiterata, se non per gravi ragioni.
6. In caso di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, la Scuola stipula un accordo di cessione, con cui l'inventore cede i diritti patrimoniali sulla propria invenzione. In tale accordo dovranno essere previsti, oltre al riconoscimento del diritto alla paternità dell'invenzione, anche il corrispettivo per la cessione che, salvo situazioni particolari, corrisponde al 50% dei proventi, dedotte le spese brevettuali, qualora la Scuola ceda i diritti sull'invenzione od il brevetto a terzi oppure conceda gli uni o l'altro in licenza a terzi. In caso di più inventori, tale percentuale viene corrisposta all'intero gruppo, secondo le quote pattiziate stabilite e sottoscritte da tutti i co-inventori, oppure in mancanza di comunicazione sul punto, in parti uguali.
7. La Scuola si impegna a depositare la domanda di brevetto entro il termine di 6 mesi dalla stipula dell'accordo di cessione, scaduto il quale tale accordo perderà efficacia, e l'inventore potrà procedere brevettando autonomamente l'invenzione, ferma restando la percentuale di proventi di spettanza della Scuola a norma dell'art. 6. Qualora il Consiglio decida di non depositare le domande di brevettazione in tutti gli Stati richiesti dall'inventore, deve darne comunicazione scritta all'inventore che riacquisisce, previo un proporzionale rimborso delle spese dell'atto di cessione e della relativa trascrizione, ogni diritto patrimoniale relativo all'invenzione per i Paesi per i quali la Scuola non intenda depositare la relativa domanda.
8. Nella preparazione delle domande di brevetto e in ogni fase dei procedimenti di brevettazione l'inventore deve fornire ogni assistenza, in particolare mettendo a disposizione, in forma completa e accessibile, le eventuali informazioni segrete non brevettabili, necessarie per valutare le prospettive di sfruttamento del brevetto, nonché tutte le informazioni e i documenti in suo possesso relativi all'invenzione. L'inventore inoltre informa la Scuola dell'esistenza di soggetti esterni che abbiano manifestato interesse ad acquisire l'invenzione e il relativo brevetto o licenza di utilizzo.
9. I contratti di cessione o di licenza dei brevetti di cui sia titolare la Scuola vengono firmati dal Direttore, previa delibera del Consiglio Direttivo, previo parere espresso dalla Commissione Ricerca.

10. La Scuola, tenendo presente i criteri proposti dalla Commissione Ricerca, stipula con terzi accordi di trasferimento dei diritti sulle invenzioni di cui sia titolare. In particolare, sarà data priorità alla trasmissione dei diritti sulle invenzioni a consorzi promossi o partecipati dalla Scuola o a spin off della Scuola.
11. La Scuola si riserva di inserire nei contratti una clausola che la tuteli nel caso in cui l'ammontare dei compensi effettivamente conseguiti dal soggetto cui è stato trasmesso il diritto di sfruttamento del brevetto ecceda nettamente quello previsto al momento della stipula dell' accordo intercorso tra le parti.
12. La presente disciplina si applica anche ai diritti patrimoniali pro-quota della Scuola su brevetti e invenzioni in comunione.
13. Trascorsi 5 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento, il Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione Ricerca, può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vita. Qualora il Consiglio decida di non mantenere in vita il brevetto, ne darà comunicazione scritta all'inventore almeno 30 giorni prima della scadenza del termine ultimo per pagare la tassa di mantenimento. In tale caso l'inventore potrà subentrare nella titolarità dei diritti brevettuali, previo rimborso delle spese dell'atto di cessione e della relativa trascrizione, e fermo restando il riconoscimento alla Scuola della quota di spettanza.

Articolo 8 - Norme relative alle invenzioni conseguite nell'ambito della ricerca finanziata o commissionata

1. Nel caso in cui l'invenzione sia stata conseguita nell'ambito di attività di ricerca finanziata o commissionata, si applica la disciplina giuridica ed economica stabilita nell'atto di finanziamento o nel contratto in quanto non contraria a norme imperative di legge. In particolare sarà predeterminata con clausole sottoscritte dai ricercatori la titolarità sugli eventuali brevetti conseguiti dalla ricerca, gli oneri e i compensi (ivi inclusi quelli per l'attività inventiva) per la Scuola e il ricercatore, fermo restando il diritto dell'inventore a essere riconosciuto come autore.
2. In linea generale la Scuola è titolare esclusiva dei diritti di natura patrimoniale relativi alle invenzioni conseguite da dipendenti e interni non dipendenti nell'ambito della ricerca finanziata o commissionata, fatto salvo il diritto morale di coloro che hanno conseguito l'invenzione a esserne riconosciuti autori.
3. Nessuna pretesa può essere fatta valere dall'inventore nei confronti di IMT per l'attività inventiva qualora nel contratto di ricerca non sia stato previsto a carico del committente o del finanziatore un apposito e distinto compenso per tale attività.
4. Il corrispettivo conseguito dalla cessione o dalla concessione in licenza dei diritti patrimoniali conseguenti all'attività di ricerca commissionata, di appartenenza della Scuola, è ripartito tra IMT e l'inventore o i coinventori, cui è destinata una quota minima del 60% e massima del 95%, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta della Commissione Ricerca.
5. Il corrispettivo conseguito dalla cessione o dalla concessione in licenza dei diritti patrimoniali conseguenti all'attività di ricerca finanziata, di appartenenza della Scuola, è ripartito come nel precedente comma, salvo diverse previsioni previste nell'atto di finanziamento.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme dell'articolo che precede, in quanto applicabili.

Capo III - Altri diritti di proprietà industriale e intellettuale

Articolo 9 - Altri diritti di proprietà industriale e intellettuale

1. Il dipendente o l'interno non dipendente ha il diritto di essere in ogni caso riconosciuto autore con riferimento agli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca e di essere riconosciuto titolare dei relativi diritti morali. Qualsiasi atto negoziale o accordo avente ad oggetto tali diritti deve contenere un'apposita clausola sul diritto morale degli inventori che deve specificare che nella registrazione e nella restante documentazione sia indicata oltre alla paternità morale, l'appartenenza ad IMT.
2. Quando i diritti oggetto del presente articolo siano conseguiti da più co-autori, i diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento con riferimento al singolo autore, spettano a tutti in parti uguali salvo che, d'intesa tra loro, i co-autori non indichino una diversa percentuale di partecipazione in relazione all'importanza del contributo da ciascuno fornito.
3. Nel caso in cui gli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale siano conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca istituzionale l'autore è riconosciuto anche titolare esclusivo dei relativi diritti patrimoniali. La Scuola eccezionalmente può valutare di acquisire tali diritti, che gli autori intendessero cedere, secondo la procedura prevista anche per le invenzioni nel precedente Capo.
4. Nel caso in cui gli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale siano conseguiti nell'ambito della ricerca commissionata e finanziata i relativi diritti patrimoniali appartengono alla Scuola che riconosce all'autore, in caso di cessione o di concessione in licenza di tali diritti, un compenso pari a una quota minima del 60% e massima del 95% degli utili ottenuti, una volta dedotti tutti i costi sostenuti per la registrazione e il suo mantenimento in vigore, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione con riferimento alla ricerca finanziata, per il caso in cui l'atto di finanziamento preveda diversamente.
5. In caso di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, la Scuola stipula un accordo di cessione, con cui l'inventore cede i diritti patrimoniali di cui al comma 3. In tale accordo dovranno essere previsti, oltre al riconoscimento del diritto morale ad essere riconosciuto autore, anche il corrispettivo per la cessione che, salvo situazioni particolari, corrisponde al 50% dei proventi dedotte le spese per la registrazione, qualora la Scuola ceda o conceda in licenza a terzi tali diritti.
6. Quando l'autore non ceda alla Scuola i diritti patrimoniali, la Scuola ha comunque un diritto di prelazione, alle medesime condizioni, con riferimento a qualsiasi atto di cessione a terzi da parte dell'autore del diritto alla registrazione. L'autore inoltre ove ceda a terzi o conceda in licenza i relativi diritti è tenuto a corrispondere alla Scuola una percentuale dei proventi, dedotte tutte le spese per la registrazione e il suo mantenimento in vigore, pari al 30%. Si applica quanto previsto dall'art. 6 comma 8.
7. Per quanto non previsto dal presente Capo si rimanda alle norme di questo regolamento in materia di invenzioni, in quanto applicabili.

Capo IV - Norme finali

Articolo 10 - Controversie

1. In caso di controversie di cui sia parte la Scuola in relazione ai rapporti previsti nel presente regolamento, la Scuola propone di demandare, dove non sia escluso da norme di legge inderogabili o da vincoli contrattuali con terzi, le controversie ad un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale, fatto salvo preliminarmente l'espletamento di un tentativo di conciliazione.